

Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - notificazioni - in genere

Notifica ex art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Attestazione delle ricerche compiute dal messo notificatore - Necessità - Fattispecie.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 22117 del 31/07/2025 (Rv. 676153 - 01) La notificazione dell'avviso di accertamento ad una società di fatto può essere effettuata con le modalità di cui all'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, solo quando il contribuente non sia stato reperito e dalle ricerche effettuate all'atto della notifica risulti trasferito in luogo sconosciuto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva dichiarato nulla la notifica dell'avviso di accertamento effettuata con la procedura degli irreperibili, in mancanza di attestazione delle attività di ricerca compiute dal messo notificatore, escludendo che queste ultime potessero considerarsi superflue per il sol fatto che destinataria della notificazione fosse una società di fatto, trattandosi di soggetto economicamente e giuridicamente identificato, come tale, dunque, concretamente rintracciabile ai fini della notifica).